



legacoop

Lega Provinciale delle Cooperative e Mutue di Ravenna

STATUTO

DELLA LEGA PROVINCIALE

DELLE COOPERATIVE E MUTUE

DI RAVENNA

*Statuto approvato dall'Assemblea Annuale delle Cooperative
dell'8 Luglio 2005*

CAPO I

Costituzione - scopo e compiti

Articolo n. 1

**Costituzione e rapporti con gli altri enti che si riconoscano negli scopi della
Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue**

E' costituita con sede in Ravenna, via Faentina, n. 106, la "Lega Provinciale delle Cooperative e Mutue di Ravenna", che potrà assumere ad ogni effetto di legge la denominazione abbreviata "LEGACOOP RAVENNA" (di seguito detta Lega Provinciale Cooperative di Ravenna o associazione).

Essa è una associazione giuridica non riconosciuta ai sensi degli art. 36 e seguenti del Codice Civile e trae le proprie origini dalla volontà delle cooperative operanti nel territorio di Ravenna, stante la peculiarità storica, sociale e politica del movimento nella zona di operatività della associazione il cui riconoscimento è previsto dall'art. 32 dello Statuto della Lega Nazionale.

L'associazione gode della più ampia autonomia organizzativa, patrimoniale, giuridica ed è costituita fra le società cooperative, i loro consorzi, le società di mutuo soccorso, le società e le mutue nonché gli altri soggetti di cui al successivo art. 2, che abbiano sede o svolgano attività nel territorio della provincia di Ravenna e che riconoscano come loro propri ed intendano realizzare gli scopi della associazione stessa cosiccome quelli che si propone di realizzare la Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, scopi riconosciuti anche dalla associazione come suoi propri intendendo, la stessa, contribuire a raggiungerli.

Per il raggiungimento di tali scopi essa associazione, pur mantenendo la propria autonomia organizzativa, giuridica e patrimoniale, collaborerà con la stessa Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue e con la Lega Regionale e con le associazioni

che ad essa partecipino, tenendo conto delle disposizioni statutarie e non ponendo in essere attività o comportamenti che siano in contrasto con gli scopi e i fini riconosciuti come comuni.

La associazione adegua il proprio comportamento ai principi validi per l'intero movimento cooperativo riferentisi alla Alleanza Cooperativa Internazionale, alla Lega nazionale delle cooperative e mutue, ai principi contenuti nella Carta dei Valori Guida.

L'associazione, nel rispetto di tali valori, potrà adottare una propria Carta.

Articolo n. 2

Adesione, natura e requisiti dei soggetti ed enti aderenti alla associazione

Possono aderire, facendone richiesta, alla associazione i soggetti di seguito meglio specificati che abbiano sede o operino nel territorio di Ravenna:

- a. tutte le società cooperative, le mutue, i loro consorzi, le società di mutuo soccorso;
- b. gli enti associativi le cui finalità siano coerenti con gli scopi di cui al successivo art. 4;
- c. le società ordinarie con partecipazione maggioritaria anche indiretta di società cooperative, loro consorzi o altri enti associati.

L'organo competente per statuto può accettare, inoltre, l'adesione:

- a. di società a partecipazione minoritaria anche indiretta di enti cooperativi, purché le loro attività siano ritenute significative per il raggiungimento degli scopi della associazione indicati nel successivo art. 4;
- b. di società ordinarie il cui controllo sia stabilmente detenuto dai lavoratori delle stesse, da enti e soggetti che abbiano fini pubblici e/o mutualistici ;
- c. di società non cooperative, purché abbiano finalità solidaristiche e non speculative.

Tutti coloro che ritengano di aderire alla associazione sono tenuti ad osservare il presente Statuto, i regolamenti e le deliberazioni legalmente assunte dalla associazione stessa.

La sola forma di adesione alla associazione è quella diretta che si intende perfezionata nel momento in cui il richiedente abbia conoscenza della accettazione formulata dall'organo competente.

Gli enti aderenti che recedano, siano esclusi o che comunque cessino di fare parte della associazione, non possono ripetere le quote versate e non hanno alcun diritto sul suo eventuale patrimonio residuo, anche dopo la liquidazione della associazione, essendo i beni da devolversi come al successivo art. 26.

Articolo n. 3

Capacità della associazione

La Lega Provinciale delle Cooperative di Ravenna ha piena autonomia giuridica, organizzativa e patrimoniale e persegue, nel proprio ambito territoriale, le finalità sue proprie sopra indicate nonché concorre a perseguire quelle della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, svolgendo le funzioni di rappresentanza sindacale datoriale, tutela, indirizzo e assistenza nei confronti degli enti associati nonché funzioni di promozione cooperativa.

Essa non può svolgere attività di natura economica, se non nei limiti di cui al successivo art. 24, e la sua capacità deve intendersi limitata alle specifiche funzioni ad esse assegnate per legge o in forza del presente statuto, con esclusione di ogni atto o attività di natura economica e di ogni prestazione di garanzia, anche a favore di cooperative aderenti.

Gli atti eccedenti i limiti predetti debbono intendersi affetti da nullità ai sensi dell'art. 5 d.l. 86/88 come convertito dalla l. 160/88.

Articolo n. 4

Scopi e attività della associazione

La Lega Provinciale delle Cooperative di Ravenna si propone di valorizzare

l'esperienza imprenditoriale cooperativa nel proprio ambito territoriale e quindi, in particolare, essa si propone:

- a. di promuovere lo sviluppo della cooperazione e della mutualità e la diffusione dei principi cooperativi con ogni forma pubblicizzazione, di informazione, di comunicazione e di formazione cooperativa;
- b. di individuare ed elaborare le linee programmatiche della cooperazione, promuovere e portare a sintesi l'attività ed i programmi settoriali;
- c. di valutare l'applicazione dei principi cooperativistici e della mutualità degli enti associati, partecipando, se richiestane e comunque nel rispetto della piena e totale autonomia e responsabilità degli enti associati, alle riunioni degli organi degli enti associati;
- d. di organizzare direttamente o indirettamente, a favore degli associati, servizi di consulenza, di assistenza e di formazione professionale per qualificare e sviluppare l'imprenditorialità cooperativa e le sue risorse umane;
- e. di rappresentare a livello provinciale gli enti aderenti alle altre associazioni del movimento cooperativo che partecipino al raggiungimento degli scopi perseguiti dalla Lega Nazionale Cooperative e Mutue;
- f. di designare i propri delegati presso gli enti ed organismi, nei quali sia ammessa o richiesta la rappresentanza della Lega Provinciale delle Cooperative di Ravenna ed istituire delegazioni e uffici laddove particolari condizioni lo ritengano opportuno;
- g. di intervenire nella composizione delle controversie che possano sorgere fra gli enti associati diffondendo la cultura della prevenzione delle liti, della conciliazione e composizione amichevole delle vertenze nonché dell'arbitrato;
- h. di ricercare e promuovere, per il conseguimento dei suoi scopi e lo sviluppo della cooperazione, rapporti di collaborazione ed intese con altri enti pubblici e privati, con i sindacati dei lavoratori, le organizzazioni professionali, le organizzazioni del mondo imprenditoriale pubblico e privato ed in particolare

con le altre Centrali cooperative;

- i. di stipulare contratti di lavoro o di assistere gli organismi associati nella stipulazione degli stessi e nelle eventuali vertenze;
- l. di coordinare il rapporto con gli enti locali e gli altri enti od organi decentrati della pubblica amministrazione centrale e periferica;
- m. di prestare collaborazione, a livello organizzativo e comunque nel rispetto della propria autonomia giuridico, patrimoniale ed organizzativa, agli organismi centrali della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, per l'adempimento delle funzioni di controllo ispettive a quella demandate dalla legge e segnalare persone competenti per l'iscrizione al ruolo dei revisori riconosciuto dalla legge che disciplina l'attività di vigilanza;
- n. di stimolare gli enti associati alla predisposizione di bilanci sociali da accompagnare annualmente a quelli economici;
- o. di utilizzare e trattare, anche per via telematica, per ragioni inerenti lo svolgimento del rapporto associativo e per finalità ad esso connesse, dati degli enti associati che potranno essere comunicati a soggetti terzi in genere ivi comprese enti pubblici e privati, istituzioni, organizzazioni economiche e sociali italiane ed estere ivi compresi il settore bancario, creditizio assicurativo, di intermediazione, di consulenza, della ricerca, della cultura, della informazione ivi compresa quella telematica, alla attività di carattere sociale;
- p. diffondere dati identificativi dell'ente aderente sia in occasione di iniziative istituzionali, congressi, convegni, sia per la pubblicazione di libri e di altre attività editoriali volte ad evidenziare ricerche storiche ed analisi statistiche socio economiche;
- q. assistere e rappresentare, con effetto anche verso terzi, gli enti associati in trattative sindacali, stipulazione di contratti di qualsiasi genere e natura quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, convenzioni, costituzione di organismi paritetici pubblico/privati quali osservatori etc.;

r. costituire, partecipare alla costituzione, assumere interessenze in altri enti purché abbiano finalità coerenti con gli scopi della associazione.

La Lega Provinciale delle Cooperative di Ravenna incoraggia ogni iniziativa a carattere culturale, promozionale, educativo ed economico, che contribuisca al miglioramento sociale ed economico del Paese seguendo l'ispirazione dei valori guida della cooperazione contenuti nella Carta adottata dalla Lega Nazionale o adottata dalla associazione stessa.

CAPO II

Rapporto associativo

Articolo n. 5

Adesione alla Lega Provinciale delle Cooperative di Ravenna

Gli enti che intendono associarsi debbono presentare domanda scritta, firmata dal legale rappresentante, in cui deve essere indicato:

- a. la esatta denominazione, la sede e l'oggetto dell'attività;
- b. l'organo sociale che ha deliberato la domanda;
- c. il numero degli associati e l'ammontare del fondo comune sottoscritto e di quello versato.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto aggiornato alla data di presentazione della domanda;
- certificato di iscrizione nell'apposito Albo, se cooperativa, o nel registro delle imprese se altro soggetto avente natura di imprenditore. Per altri e diversi enti non iscritti in tali registri ed albi sarà sufficiente copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto;
- elenco delle persone che rivestono le cariche sociali;
- estratto della delibera dell'organo sociale competente che ha deciso l'adesione alla Lega Provinciale delle Cooperative di Ravenna.

Stante l'esistenza dei rapporti tra l'associazione e La Lega Nazionale delle cooperative e Mutue e la Lega Regionale meglio descritti all'art. 1 che precede, la cooperativa che faccia

domanda di adesione dovrà presentare, contestualmente alla domanda di associazione alla Lega Provinciale di Ravenna, domanda di adesione anche alla Lega Nazionale delle cooperative e Mutue e alla Lega Regionale. Ove tali domande vengano presentate, la Lega provinciale di Ravenna procederà ad inviare alla Lega Nazionale delle cooperative e Mutue e alla Lega Regionale le relative domande corredate da copia dei documenti necessarie a valutare le domande di adesione. Nel caso in cui la cooperativa intenda aderire solo ad alcune fra le associazioni, la Lega Provinciale di Ravenna procederà a comunicare la decisione alle altre associazioni specificando le motivazioni adottate dalla cooperativa. La Lega Provinciale di Ravenna procederà allora a valutare se accogliere tale richiesta solo dopo che abbia ottenuto il parere, se pure non vincolante, delle altre associazioni o in caso di mancanza di loro comunicazioni.

L'associazione potrà, in ogni caso, chiedere altra documentazione o altre notizie che ritenga utili.

È tassativamente esclusa l'adesione temporanea alla associazione.

Articolo n. 6

Obblighi degli associati

Gli enti associati hanno l'obbligo di ispirare il proprio comportamento alle disposizioni contenute nella Carta dei valori adottata.

Essi inoltre hanno l'obbligo:

- a. di rispettare le norme del presente statuto e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi statutari;
- b. di versare i contributi associativi deliberati dagli organi competenti;
- c. di comunicare tutte le notizie ed i dati riguardanti la loro attività, compresa la adesione a diverse associazioni di rappresentanza, per ogni scopo che sia chiamata a svolgere l'associazione in particolare lo studio socio economico del movimento cooperativo del territorio onde consentire di svolgere le attività che siano più utili al suo complessivo sviluppo;

- d. di comunicare tempestivamente alla Lega Provinciale delle Cooperative di Ravenna la data fissata per la convocazione dell'assemblea dei propri soci, alla quale la stessa può delegare ad assistere un proprio rappresentante;
- e. di non aderire e non sostenere altre organizzazioni, le cui finalità siano in contrasto con quelle indicate agli articoli che precedono;
- f. trasmettere per le finalità indicate negli articoli precedenti i bilanci annuali, sia consuntivi che preventivi, le altre situazioni economico patrimoniali che dovessero essere redatte.

Articolo n. 7

Recesso

Il recesso è consentito in qualsiasi momento agli enti che ne facciano richiesta scritta.

Il recesso deve essere deliberato dall'organo statutariamente competente dell'ente che intende recedere cui deve essere invitato a partecipare un rappresentante della Lega.

L'ente che recede ha l'obbligo di versare l'intero importo dei contributi associativi dell'anno in cui ha effetto il recesso a norma dell'art. 24 del Codice Civile.

È vietato agli associati il trasferimento della quota o comunque la trasmissione della titolarità dei contributi associativi sia verso terzi che verso altri associati, nonché la rivalutabilità della quota stessa in qualsiasi forma.

Il recedente non ha in ogni caso alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

La Lega Provinciale dà comunicazione scritta dell'avvenuto recesso alla Lega Regionale, a quella Nazionale alle altre associazioni cui aderisca l'associata affinché le associazioni possano adottare le decisioni di loro competenza.

Articolo n. 8

Decadenza

La decadenza è pronunciata dalla direzione nei confronti degli associati falliti o sottoposti ad altra procedura concorsuale liquidatoria o che abbiano deliberato il proprio scioglimento, di quelli che abbiano perso i requisiti di ammissibilità o che non siano più in grado, per qualsiasi ragione o causa, di partecipare al perseguimento dei fini di cui ai precedenti articoli.

Lo scioglimento del rapporto associativo nei confronti dell'associato dichiarato decaduto diventa operativo con l'annotazione nel libro permanendo comunque in capo all'associato l'obbligo di versare l'intero importo dei contributi associativi dovuti anche per l'intero anno in cui ha effetto lo scioglimento del rapporto.

La Lega Provinciale dà comunicazione scritta dell'avvenuta dichiarazione di decadenza alla Lega Regionale, a quella Nazionale alle altre associazioni cui aderisca l'associata affinché le associazioni possano adottare le decisioni di loro competenza.

Articolo n. 9

Esclusione

La direzione della Lega Provinciale delle Cooperative di Ravenna decide l'esclusione di quegli enti che non osservino le disposizioni del presente statuto e/o le deliberazioni legalmente adottate dagli organi della associazione, o che procurino gravi danni materiali o morali alla Lega Provinciale delle Cooperative di Ravenna, che compromettano il prestigio della Cooperazione, che non osservino nella pratica i principi sanciti dalla Carta dei Valori Guida per le imprese cooperative, che, a richiesta dell'associazione, forniscano informazioni o documenti non veritieri.

Dell'avvenuta esclusione l'associazione ne dà notizia scritta anche alla Lega Nazionale e Regionale, e alle altre associazioni cui aderisca l'associata esclusa affinché esse possano assumere le decisioni di loro competenza.

La Direzione potrà procedere, inoltre, a deliberare l'esclusione dalla Lega Provinciale delle Cooperative di Ravenna degli enti esclusi dalla Lega Nazionale, Regionale o dalle altre associazioni cui l'ente da queste escluso aderisca.

L'esclusione deve essere comunicata agli enti interessati mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la decisione di esclusione è ammesso il ricorso al Collegio Arbitrale entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione stessa.

Articolo n. 10

Incompatibilità

Le cariche di Presidente e Vice -Presidente della associazione sono incompatibili, salvo specifica autorizzazione deliberata dal Consiglio di Presidenza, con l'assunzione delle seguenti cariche pubbliche:

Presidente e Assessore Provinciale;

Sindaco e Assessore Comunale;

Presidente e assessore della comunità montana.

CAPO III

Organi

Articolo n. 11

Organi della Lega Provinciale delle Cooperative di Ravenna

Sono organi della Lega Provinciale delle Cooperative di Ravenna:

- a. l'Assemblea degli enti aderenti;
- b. la Direzione;
- c. il Presidente;
- d. il Consiglio di Presidenza;
- e. il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f. il Comitato dei Garanti.

La Direzione, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Comitato dei Garanti sono eletti dalla Assemblea provinciale che si tiene in concomitanza con il Congresso nazionale della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue.

Essi durano in carica sino alla successiva assemblea congressuale.

Sono congressuali le assemblee che si tengono in concomitanza ed in preparazione del Congresso della Lega Nazionale.

Articolo n. 12

Assemblea composizione e compiti

L'Assemblea è costituita da almeno un delegato per ciascuno degli enti che aderiscono alla Lega Provinciale delle Cooperative di Ravenna, ivi compresi quelli aderenti successivamente all'assemblea tenutasi in concomitanza al congresso nazionale.

L'Assemblea è l'organo deliberante e sovrano della Lega Provinciale delle Cooperative di Ravenna.

I delegati mantengono la carica sino al momento della convocazione della successiva Assemblea congressuale

Nel caso di dimissione, morte, decadenza e impedimento grave di un delegato, l'ente delegante deve nominare un nuovo delegato la cui scadenza del mandato è eguale a quella del delegato da lui sostituito. L'Assemblea alla prima adunanza utile ratifica la nomina.

Spetta all'Assemblea:

- a. deliberare in merito all'indirizzo delle attività della Lega Provinciale delle Cooperative di Ravenna;
- b. deliberare sulle materie poste all'ordine del giorno dalla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue o dalla Lega Regionale;
- c. deliberare sulle modifiche dello statuto ad eccezione di quelle che si rendessero necessarie per l'adeguamento del presente statuto a norme di legge o a disposizioni dello Statuto della Lega Nazionale delle cooperative o della lega Regionale;
- d. deliberare lo scioglimento della Lega Provinciale delle Cooperative di Ravenna, nominare i liquidatori e decidere la devoluzione eventuale del patrimonio nel rispetto di quanto previsto dal D.P.C.M. 26/9/2000 e sue norme di attuazione di cui al D.P.C.M. 21/3/2001 n. 329;
- e. in sede congressuale eleggere la Direzione, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Comitato dei Garanti;
- f. verificare lo stato della cooperazione nel territorio di competenza, discutere le linee di intervento e i programmi degli organismi politico sindacali;
- g. ratifica i rendiconti già approvati dalla Direzione;
- h. delibera su ogni altro argomento che le sia sottoposto dalla Direzione.

L'Assemblea assume la denominazione di Assemblea congressuale quando viene tenuta in occasione e preparazione del Congresso Nazionale della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue.

In tale sede la sua composizione viene integrata da un numero di delegati la cui determinazione è lasciata ad apposito regolamento in base al numero dei soci di ogni singolo organismo e al fatturato.

In tale veste, così integrata, l'Assemblea delibera unicamente, oltre che su quanto previsto alla lett. f) che precede, sulle linee politiche da esprimersi e adottarsi da parte del movimento cooperativo nazionale, regionale.

Articolo n. 13

Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dalla Direzione.

Quando essa si riunisce in sede congressuale ne è fatta comunicazione alla Lega Nazionale nonché alla Lega Regionale.

Essa si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno ed in sede congressuale ogni qual volta si tenga il congresso della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue.

Essa, inoltre, può riunirsi:

- a. quando lo ritenga necessario la Direzione;
- b. quando ne faccia domanda almeno un quarto dei delegati dagli enti associati;
- c. per l'elezione della Direzione in caso di suo scioglimento da parte degli organi preposti.

La convocazione avviene tramite la spedizione a ciascun ente di apposito invito almeno 30 (trenta) giorni prima del giorno fissato per la riunione.

Nel caso indicato alla lettera c. del presente articolo la convocazione è effettuata dal commissario nominato.

Articolo n. 14

Validità delle deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea, anche congressuale, è validamente costituita nel giorno, nel luogo e nell'ora fissati nell'avviso di convocazione qualunque sia il numero dei delegati presenti.

L'Assemblea delibera con votazione palese.

Le votazioni, anche in sede di Assemblea congressuale, sono valide quando ottengano la

maggioranza dei voti dei delegati presenti.

Per le delibere che riguardano le modifiche allo statuto, è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei voti dei delegati presenti.

Per deliberare sulla proposta di scioglimento della Lega Provinciale delle Cooperative di Ravenna, debitamente specificata nell'ordine del giorno contenuto nell'avviso di convocazione, è necessario il voto favorevole di almeno tre quinti dei delegati aventi diritto di voto.

Articolo n. 15

La Direzione

La Direzione viene eletta dall'Assemblea congressuale tra i componenti l'Assemblea medesima.

Essa è composta da un minimo di 30 (trenta) ad un massimo di 80 (ottanta) membri e dovrà essere rappresentativa degli enti associati in modo tale da garantire la presenza di piccole-medie cooperative e la rappresentanza dei settori di rilevanza strategica o socio-politica.

I membri della Direzione rimangono in carica nel periodo che intercorre tra una Assemblea congressuale e quella successiva e sono rieleggibili.

Decade da componente la Direzione colui che venga indicato da ente che abbia perso i requisiti di eleggibilità.

In tali casi, così come in quello di morte o di dimissioni, la sostituzione viene effettuata dalla Direzione mediante cooptazione, tenendo conto delle indicazioni provenienti dall'ente di appartenenza del componente da sostituire.

Articolo n. 16

Compiti della Direzione

Spetta alla Direzione attuare le deliberazioni dell'Assemblea, nominare il Presidente della Lega Provinciale delle Cooperative di Ravenna, il Vice o, eventualmente, più Vice Presidenti.

Al Presidente ed ai Vice Presidenti, in forma disgiunta o congiunta, potrà attribuire

specifiche deleghe.

La Direzione potrà delegare in parte i propri poteri al Consiglio di Presidenza.

Nomina il Consiglio di Presidenza composto, oltre da coloro che ne facciano parte di diritto in forza del presente statuto, da un numero di componenti variabile da 7 (sette) a 15 (quindici) membri.

La Direzione, inoltre, provvede a:

- a. nominare il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti scegliendolo fra i membri nominati dall'Assemblea e sostituire uno o più revisori, provvedendo a scegliere i sostituti la cui nomina dovrà essere ratificata alla prima Assemblea utile;
- b. approvare ed attuare l'indirizzo strategico e operativo della Lega Provinciale delle Cooperative di Ravenna;
- c. adottare ed attuare iniziative dirette allo sviluppo e alla tutela della cultura e dei valori deontologici cooperativi;
- d. deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione degli enti associati;
- e. adottare gli indirizzi delle politiche di promozione cooperativa;
- f. approvare il rendiconto economico e finanziario della Lega Provinciale delle Cooperative di Ravenna da sottoporre a ratifica dell'Assemblea;
- g. deliberare sulle modifiche dello statuto che si rendessero necessarie per l'adeguamento dello stesso presente statuto a norme di legge o a disposizioni dello Statuto della Lega Nazionale delle cooperative o della Lega Regionale;
- h. approvare tutte le iniziative ritenute opportune per lo svolgimento dei propri compiti;
- i. convocare l'Assemblea, stabilendo le modalità di svolgimento della riunione conformemente al regolamento adottato;
- j. deliberare o esprimere pareri su ogni argomento le venga sottoposto dal Presidente o dal Consiglio di Presidenza;
- k. procedere alle cooptazioni di cui all'art. 12;

- l. definire la struttura organizzativa della Lega Provinciale delle Cooperative di Ravenna, nominandone i dirigenti, tra i quali l'eventuale direttore generale;
- m. definire il trattamento economico e normativo dei dipendenti della associazione;
- n. deliberare in merito ai contributi associativi ordinari e straordinari;
- o. nominare, anche con effetto verso terzi, responsabili nei vari settori di attività produttive nei quali si articolano le cooperative;
- p. assumere qualsiasi deliberazione e compiere ogni atto contemplati dal presente statuto e di sua competenza, ovvero tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Articolo n. 17

Convocazione e votazione

La Direzione si riunisce ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità, oppure su richiesta di almeno 1/3 dei suoi membri.

Essa delibera con voto palese validamente con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e la maggioranza dei voti dei presenti.

La Direzione Provinciale può invitare, in via continuativa o volta per volta, a partecipare alle sue riunioni chi ritenga opportuno in relazione agli oggetti in discussione.

Articolo n. 18

Il Consiglio di Presidenza: compiti

Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente, dai Vice Presidenti, da rappresentanti di cooperative o enti associati nel limite massimo indicato all'articolo 16 che precede.

Esso provvede a:

- a) elaborare gli indirizzi strategici della Lega Provinciale da sottoporre alla Direzione provinciale per l'approvazione;
- b) esprimere parere su ogni argomento gli venga sottoposto dal Presidente;
- c) elaborare e proporre alla Direzione i regolamenti e la definizione del trattamento economico e normativo dei dipendenti della associazione;
- d) designare i rappresentanti del movimento cooperativo negli enti o organismi

- pubblici o privati per i quali venga richiesta la rappresentanza del movimento;
- e) deliberare in ordine alla costituzione e partecipazione ad enti per il raggiungimento degli scopi statutari;
 - f) predisporre la proposta di rendiconto economico e finanziario della Lega Provinciale delle Cooperative di Ravenna da sottoporre alla approvazione della Direzione;
 - g) in via eccezionale, qualora se ne ravvisi la improrogabile necessità, convoca l'Assemblea dell'associazione.

Il Consiglio di Presidenza viene convocato dal Presidente con lettera o con altro mezzo idoneo a dare la prova dell'avvenuto invio, comunicato almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione.

Esso delibera quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio di Presidenza può delegare parte dei propri poteri a suoi componenti.

Articolo n. 19

Il Presidente

Il Presidente viene eletto dalla Direzione tra i propri membri.

Egli è il legale rappresentante della Lega Provinciale delle Cooperative di Ravenna, firma ogni atto e documento rivolto ad enti od uffici pubblici e privati ed è abilitato a stare in giudizio, sia nelle liti attive che passive cosiccome ha facoltà di presentare querele, esposti, denunce in sede penale, in nome e per conto della Lega Provinciale delle Cooperative di Ravenna a norma dell'art. 36, secondo comma, del Codice Civile.

Il Presidente convoca e presiede la Direzione, convoca, su mandato della Direzione o del Consiglio di Presidenza, e presiede l'Assemblea, convoca e presiede il Consiglio di Presidenza costituito ai sensi del precedente art. 16.

Il Presidente può delegare a componenti della Direzione o del Consiglio di Presidenza parte delle proprie attribuzioni, continuando a rispondere delle attività funzionali della struttura di fronte alla Direzione.

In assenza di nomina di un Direttore generale, la cui eventuale nomina spetta alla Direzione,

il Presidente dirige la struttura tecnico-funzionale, può assumere e licenziare personale d'ordine e operativo all'interno degli indirizzi e delle deliberazioni della Direzione.

In caso di assenza e impedimento, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente con funzioni vicarie.

Al Presidente, in assenza della nomina di un Direttore generale, spetta porre in essere tutta l'attività di ordinaria amministrazione della associazione.

Articolo n. 20

Collegio dei Revisori dei Conti

I Revisori dei Conti svolgono le proprie funzioni quale organo collegiale composto da cinque membri.

Spetta al collegio controllare l'esatta osservanza della legge, dello statuto e la regolare tenuta della contabilità dell'amministrazione della associazione.

I Revisori dei Conti riferiscono della propria attività alla Direzione.

I Revisori dei Conti durano in carica fino all'Assemblea Congressuale successiva a quella che li ha eletti.

Sono rieleggibili; non hanno diritto a retribuzione, salvo il rimborso delle spese per l'attività svolta nell'assolvimento dei loro compiti e salva diversa determinazione dell'Assemblea.

Articolo n. 21

Comitato dei Garanti

Il Comitato dei Garanti è composto da cinque membri, scelti preferibilmente tra persone autonome rispetto agli enti associati, i quali eleggono fra di loro il Presidente.

Esso svolge le proprie funzioni quale organo collegiale.

I componenti del Comitato dei Garanti rimangono in carica sino alla Assemblea congressuale successiva a quella che li ha eletti e sono rieleggibili.

Articolo n. 22

Compiti del Comitato dei Garanti

Il Comitato dei Garanti ha lo scopo di prevenire e conciliare l'insorgere di questione e controversie, con libertà di forma, fra gli enti aderenti alla associazione e tra la Lega stessa

e tali enti su questioni relative all'interpretazione e applicazione del presente statuto o comunque sorte in rapporto all'attività della Lega Provinciale delle Cooperative di Ravenna.

CAPO IV

Patrimonio - Rendiconto

Articolo n. 23

Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai contributi associativi, ordinari e straordinari, dai beni acquistati con tali contributi, o comunque acquisiti, per essere impiegati nel perseguimento degli scopi e nello svolgimento dei compiti di cui all'art. 4.

La Lega Provinciale delle Cooperative di Ravenna, in quanto ente autonomo organizzativamente, patrimonialmente e giuridicamente, risponde solo ed esclusivamente delle obbligazioni da essa validamente assunte verso i terzi con il proprio patrimonio e comunque nei limiti di legge.

Articolo n. 24

Rendiconto Economico e Finanziario

L'attività economico finanziaria della associazione è disciplinata dall'art. 111 T.U.I.R. come modificato dal D. Lgs. 460/97 e s.m..

Il periodo di riferimento del rendiconto economico e finanziario è l'anno solare.

Per ogni periodo di riferimento viene predisposto un rendiconto economico finanziario nelle forme a sezioni contrapposte che rappresenti fedelmente l'andamento della gestione negli aspetti economico e finanziario-patrimoniale della gestione.

Il rendiconto economico e finanziario consuntivo deve essere predisposto dal Consiglio di Presidenza ed approvato dalla Direzione entro i sei mesi successivi alla scadenza del periodo di riferimento. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, fatta salva l'ottemperanza di eventuali obblighi di legge.

Gli eventuali avanzi di gestione vengono destinati ad incremento delle riserve di

patrimonio netto.

CAPO V

Disposizioni finali

Articolo n. 25

Rapporti con gli altri organi della Lega Nazionale e Regionale delle Cooperative

Il Presidente deve tenersi in costante contatto con gli organi centrali della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue e deve partecipare regolarmente e fattivamente agli organi della stessa nonché della Lega Regionale delle Cooperative e Mutue nei quali sia stato nominato.

Articolo n. 26

Scioglimento della Lega Provinciale delle Cooperative di Ravenna

Lo scioglimento della Lega Provinciale delle Cooperative di Ravenna va deliberato dalla Assemblea con i voti previsti dall'art. 14.

In caso di scioglimento l'Assemblea deve eleggere uno o più liquidatori per le operazioni di liquidazione.

Il patrimonio eventualmente risultante da tali operazioni sarà devoluto ad associazioni ed enti aventi scopi cooperativi e mutualistici o alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue o ad altre associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del Movimento Cooperativo secondo le deliberazioni dell'Assemblea nel rispetto di quanto previsto dal D.P.C.M. 26/9/2000 e sue norme di attuazione di cui al D.P.C.M. 21/3/2001 n. 329.

Capo VI

Clausola compromissoria

Articolo n. 27

Clausola compromissoria

Le eventuali controversie che sorgessero fra l'associazione e gli associati che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo, saranno decise da un Collegio Arbitrale secondo il Regolamento della Camera arbitrale istituita presso la

CCIAA di Ravenna.